



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del 22/07/2026

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI PUNTUALE).

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
QUASSI SIMONE	Presente
GELPI SARA	Presente
MAFFEIS PAOLO	Presente
SONZOGNI GIORGIA	Assente
MOLOGNI FABRIZIO	Presente
ROTA MARIA TERESA	Presente
BARCELLA ROMANO	Presente
MOROSINI ENRICO	Presente
MILESI ANDREA	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
BARCELLA GIOVANNI BATTISTA	Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il Segretario Comunale BORSELLINO LUISA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANGA GIANMARIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. **5** all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI PUNTUALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: " *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣTV) per l'anno 2026 pari a euro 815.705,47;
- la propria deliberazione n. 11 del 29/04/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 28/05/2024, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 19/12/2022 che ha approvato il progetto per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con applicazione della tariffa puntuale per avvio della raccolta sperimentale del rifiuto indifferenziato residuo secco dal 01/01/2024;
- il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti – Tari puntuale (TARIP) approvato con propria deliberazione n. 8 del 14/04/2025 con il quale è stato istituito e disciplinato il Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale a decorrere dal 1° gennaio 2025 introducendo un nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del DPR 158/1999, tiene conto anche della misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani) conferite da ogni utenza mediante sistema di misurazione puntuale conforme al dettato del D.M. 20 aprile 2017;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF stabilisce che, per gli anni 2026/2027 e fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/rif:

“7.1 A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 2, sono definiti:

- *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;*
- *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.*

7.4 A norma di quanto già previsto dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/06, come sostituito dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/20, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.”

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Albano Sant'Alessandro, per l'anno 2026, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 64% per le utenze domestiche e del 36% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

ATTESO che l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone: *“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune”*.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 12 del nuovo regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale (TARIP):

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.

4. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

5. In particolare, la tariffa è composta da:

a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 397/2025/R/RIF;

b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 397/2025/R/RIF ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;

c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 397/2025/R/RIF relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.

6. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_a per le utenze domestiche e del coefficiente K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.

7. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_b per le utenze domestiche e del coefficiente K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

8. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono.

RICHIAMATI gli artt. 14 e 16 del predetto Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARIP), con particolare riferimento ai commi da 4 a 7 di entrambi, e stabilito quanto segue in merito alla c.d. "quota variabile 2":

- la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la "quota variabile 2" della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita in € 0,0789414. Tale valore è stato determinato sulla base dei dati consuntivi di gestione del rifiuto residuo nell'anno 2025 come da prospetto allegato alla presente delibera;
- il numero minimo annuale di litri "minimi" che ogni categoria di utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2026 è stato definito sulla base delle linee di indirizzo contenute nella deliberazione di G.C. n. 75 del 10/07/2026, calcolato sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio Servizi Comunali S.p.A. durante tutto il corso dell'anno 2025 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario;
- il numero minimo annuale di litri/mq "minimi" che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2026 è stato definito sulla base delle linee di indirizzo contenute nella deliberazione di G.C. n. 75 del 10/07/2026, calcolato sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio Servizi Comunali S.p.A. durante tutto il corso dell'anno 2026 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario;
- ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza, domestica e non domestica, che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione, per le utenze domestiche, dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata determinando così la "quota variabile 2" da pagare a conguaglio;

VISTA la quantificazione previsionale delle eccedenze pari ad euro 18.112,58 per le utenze domestiche ed euro 41.145,89 per le utenze non domestiche, derivanti dai maggiori svuotamenti del rifiuto secco residuo dell'anno 2025 rispetto ai minimi come sopra specificati;

RITENUTO di ridurre ai fini della determinazione delle tariffe TARIP, in via previsionale e precauzionale, la parte variabile dei costi complessivi per l'anno 2026 sopra citati dell'importo di euro 9.000,00 per le utenze domestiche e di euro 20.000,00 per le utenze non domestiche, per effetto dell'applicazione del 50% eccedenze sopra richiamate;

VISTA la Legge n. 160/2019 che istituisce il Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 01/01/2021 e che, per i mercati, il comma 838 dell'art. 1 dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge 147/2013;

RITENUTO comunque necessario determinare le tariffe per le categorie banchi di mercato beni durevoli e banchi di mercato generi alimentari al fine di determinare l'importo costi ad essi riferibili per la gestione dei rifiuti urbani;

QUANTIFICATO in:

- euro 17.657,88 il minore introito TARIP per l'anno 2026 derivante dalla scelta delle utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, con decorrenza 01/01/2026, come previsto dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- euro 1.278,24 il minore introito TARIP per l'anno 2026 derivante dall'applicazione del Canone Unico per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 116- Banchi di mercato beni durevoli e 129 - Banchi di mercato generi alimentari;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento citato (documento allegato);

ATTESO che l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone: *“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

ATTESO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo con provvedimento n. 47 del 15/12/2025;

DATO ATTO che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF (UR1 e UR2) e delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF (UR3 per il bonus sociale);

CONSIDERATO che , nel rispetto di quanto previsto all'art. 29.1 Delibera 15/2022 ARERA all. TQRIF *"il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 2.3, garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio"*, e che per tale servizio, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/05/2024 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani, il costo a carico dell'ente è pari ad euro 35,00 + I.V.A. di legge per ogni singolo servizio a prenotazione;

RICHIAMATO il comma 653 dell'art 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO dell'avvenuto rispetto dei limiti relativi ai costi standard, in particolare il costo standard complessivo 2026 ammonta ad € 868.787,24 a fronte di un costo PEF netto di € 815.705,47;

EVIDENZIATO che il congruaggio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2026 dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2027;

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

ESPERITA la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	3 (Morosini -Milesi - Epis)
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE** per l'anno 2026, le tariffe della TARIP integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE	
	PARTE FISSA
a) 1 persona	€ 0,3692
a)1 pers. + composte	€ 0,3692
a)1 persona + comp. +disposizione	€ 0,3692
a) disposizione	€ 0,3692
a) AIRE	€ 0,3692
a) sola pertinenza	€ 0,4343
b) due persone	€ 0,5103
c) tre persone	€ 0,5700
d) quattro persone	€ 0,6189
e) cinque persone	€ 0,6678
f) sei o più persone	€ 0,7058
	PARTE VARIABILE
a) 1 persona	€ 30,0135
a)1 pers. + composte	€ 24,0108
a)1 persona + comp. +disposizione	€ 24,0108
a) disposizione	€ 30,0135
a) AIRE	€ 30,0135
a) sola pertinenza	€ 35,3099
b) due persone	€ 70,6199
b) due persone rid. Composter	€ 56,4959
c) tre persone	€ 88,2749
c) tre persone rid. Composter	€ 70,6199
d) quattro persone	€ 114,7573
d) quattro persone rid. Composter	€ 91,8059
e) cinque persone	€ 141,2398
e) cinque persone rid. Composter	€ 112,9918
f) sei o più persone	€ 163,3085
f) sei o più persone rid. Composter	€ 130,6468

	UTENZE NON DOMESTICHE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1°	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	€ 0,2811	€ 0,3558
2°	cinematografi e teatri	€ 0,1918	€ 0,2432
3°	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,2916	€ 0,3688
4°	campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 0,4309	€ 0,5455
5°	stabilimenti balneari	€ 0,2680	€ 0,3372
6°	esposizioni, autosaloni	€ 0,2233	€ 0,2853
7°	alberghi con ristorante	€ 0,7461	€ 0,9443
8°	alberghi senza ristorante	€ 0,5333	€ 0,6744
9°	case di cura e riposo	€ 0,5911	€ 0,7465
10°	ospedali	€ 0,6200	€ 0,7846
11° (132)	uffici, agenzie e studi professionali	€ 0,6804	€ 0,8604
12° (131)	banche ed istituti di credito	€ 0,3048	€ 0,3862
13°	negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta	€ 0,6305	€ 0,7984
14°	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,7645	€ 0,9670
15°	negozi particolari quali filateria, tende e tessuti	€ 0,3757	€ 0,4754
16°	banchi di mercato beni durevoli	€ 0,2154	€ 0,2715
17°	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere	€ 0,6752	€ 0,8539
18°	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	€ 0,4860	€ 0,6176
19°	carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,6568	€ 0,8308
20°	attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,3415	€ 0,4320
21°	attività artigianali con produzione di beni specifici	€ 0,4309	€ 0,5435
22°	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,9933	€ 5,0512
23°	mense, birrerie, hamburgerie	€ 3,2787	€ 4,1471
24°	bar, caffè, pasticceria	€ 2,6928	€ 3,4038
25°	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	€ 1,2558	€ 1,5894
26°	plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,0903	€ 1,3779
27°	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,8498	€ 6,1324
28°	ipermercati di generi misti	€ 1,1297	€ 1,4294
29°	banchi di mercato generi alimentari	€ 0,7776	€ 0,9872
30°	discoteche, night club	€ 0,7750	€ 0,9824

- **DI APPROVARE** per l'anno 2026, per la determinazione della quota variabile 1 della tariffa, i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99, come indicati nel prospetto delle tariffe, quale parte integrante della presente deliberazione;

- **DI RIPARTIRE** i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza domestica e non domestica nella misura del 64% per le utenze domestiche e del 36% per le utenze produttive (non domestiche);

- **DI DARE ATTO** che, in forza del regolamento Comunale per la TARIP, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare di cui a punto precedente del presente ordine del giorno, e successive modifiche, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARIP:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante; art.21	-15% parte fissa e variabile 1
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	-15% parte fissa e variabile 1

art.21	
riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive; art. 27	max -80% parte variabile 1
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; art.21	-15% parte fissa e variabile 1
riduzioni per compostaggio utenze domestiche; art. 22	-20% parte variabile 1
zone in cui non è effettuata la raccolta; art. 31	da -60% a -70% parte fissa e variabile 1
riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani utenze non domestiche; art. 30	Max -30% parte variabile 1
mancato svolgimento del servizio; art. 31	-80% parte fissa e variabile 1

- **DI STABILIRE** per l'anno 2026 la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la "quota variabile 2" della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche in € 0,0789414;

- **DI STABILIRE** i seguenti minimi per l'anno 2026:

UTENZE DOMESTICHE	MINIMI 2026: n. svuotamenti	MINIMI LITRI
Componenti 1	4,00	160
Componenti 2	5,00	200
Componenti 3	6,00	240
Componenti 4	8,00	320
Componenti 5	11,00	440
Componenti 6 o più	13,00	520

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	MINIMI 2026
101 - MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI	2,48000
102 - CINEMATOGRAFI, TEATRI	0,08000
103 - AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,63000
104 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6,20000
105 - STABILIMENTI BALNEARI	0,00000
106 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,07000
107 - ALBERGHI CON RISTORANTE	3,64000
108 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,44000
109 - CASE DI CURA E RIPOSO	62,00000
110 - OSPEDALI	0,00000
113 - NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA E CARTOLERIA, FERRAMENTA	1,96000
114 - EDICOLA, FAMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,47000
115 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE, TESSUTI	7,06000
117 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE	7,32000

118 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO	2,07000
119 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,43000
120 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,81000
121 - ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	2,82000
122 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,13000
123 - MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	0,45000
124 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64000
125 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	7,04000
126 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,84000
127 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1,79000
128 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,84000
130 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB	6,35000
131(112) - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,52000
132 (111)- UFFICI E AGENZIE	4,22000

- **DI STABILIRE CHE** ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza, domestica e non domestica, che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione, per le utenze domestiche, dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata determinando così la "quota variabile 2" da pagare a conguaglio.

- **DI DARE ATTO** che il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2026 dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2027;

- **DI DARE ATTO** che, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/05/2024 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani, per il servizio all'utente del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio verrà applicato il seguente corrispettivo: € 35,00 + I.V.A. per ogni singolo servizio a prenotazione (max n. 3 pezzi a servizio);

- **DI STABILIRE** la seguente percentuale delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del regolamento Comunale per la TARIP, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare di cui al punto precedente del presente ordine del giorno:

- **5%** dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata relativi all'anno d'imposta precedente;

- **DI DARE ATTO** che alla TARIP si applicano, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP:

- le due componenti perequative (UR1, UR2) come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- la componente perequativa (UR3) come previsto dalla delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF pari a euro/utenza 6,00 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

- **DI DARE ATTO** che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Bergamo con provvedimento n. 47 del 15/12/2025;

- **DI QUANTIFICARE** in via previsionale le eccedenze pari ad euro 18.112,58 per le utenze domestiche ed euro 41.145,89 per le utenze non domestiche, derivanti dai maggiori svuotamenti del rifiuto secco residuo dell'anno 2026 rispetto ai minimi come sopra specificati;

- **DI RIDURRE** ai fini della determinazione delle tariffe TARIP, in via previsionale e precauzionale, la parte variabile dei costi complessivi per l'anno 2026 sopra citati dell'importo di euro 9.000,00 per le utenze domestiche e di euro 20.000,00 per le utenze non domestiche, per effetto dell'applicazione del 50% eccedenze sopra richiamate;

- **DI QUANTIFICARE in:**

- euro 17.657,88 il minore introito TARIP per l'anno 2026 derivante dalla scelta delle utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, con decorrenza 01/01/2026, come previsto dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

- euro 1.278,24,41 il minore introito TARIP per l'anno 2026 derivante dall'applicazione del Canone Unico per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 116- Banchi di mercato beni durevoli e 129 - Banchi di mercato generi alimentari;

- **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- **DI DESTINARE** il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

- **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario approvato con il precedente punto all'ordine del giorno;

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	3 (Morosini -Milesi - Epis)
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Prende la parola **Sindaco Gianmario ZANGA**: Punto 5 all'ordine del giorno: determinazione delle tariffe anno 2026 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, TARI puntuale.

Sul punto, prende la parola **Responsabile Ufficio Tributi e Rag. Tamara NEMBRINI** che dichiara: Questo punto chiaramente è strettamente connesso al punto precedente. Definito il piano, i costi del piano finanziario devono essere ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Allora, riparto, è avvenuto come per gli altri anni, il 64% dei costi è a carico delle utenze domestiche, il 36% dei costi delle utenze non domestiche.

Rispetto alla tariffa dell'anno scorso c'è una riduzione del 3% sulle utenze domestiche che va da un minimo di 2 a un massimo di 9 euro a seconda della categoria alla quale si appartiene, mentre invece le utenze non domestiche hanno un lieve aumento dell'1%, anche in questo caso dipende dalla categoria di appartenenza, ma è dovuto sostanzialmente a una riduzione della superficie imponibile perché ci sono state delle cessazioni rispetto alle utenze non domestiche e anche la fuoriuscita del servizio. Attualmente noi abbiamo 6 ditte che solo fuoriuscite dal servizio significa che la parte fissa viene corrisposta comunque perché sono i costi fissi, la parte variabile no. Quindi automaticamente il riparto del costo, essendo fatto per le utenze non domestiche sulla superficie, chiaramente riducendo si traduce in un lieve incremento. Chiaramente 2 euro è il minimo, 10 euro al massimo, ma è per l'utenza non domestica che produce più rifiuti.

Interviene **Consigliere Capogruppo Enrico MOROSINI**: Se c'è, ecco, sì, se c'è la riduzione, quant'è? Del 3%, però la media del 3%, quindi ok. Da 2 a 9, la media è del 3% per ogni utente. Questo vuol dire— ma perché la tabella è molto complicata, cioè persona per persona. Grazie.

Interviene **Responsabile Ufficio Tributi e Rag. Tamara NEMBRINI**: Allora, per avere un'idea, la proiezione che abbiamo fatto, ad esempio un solo componente, la riduzione è del 20%. Le persone con un solo componente. Invece le altre, che 2, 3, 4, 5, va dal 3% al 3,43%, che si traduce sostanzialmente in da 4 euro a 6 componenti 9 euro. Dipende.

Prende la parola **Sindaco Gianmario ZANGA**: Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 5 all'ordine del giorno: determinazione delle tariffe per l'anno 2026 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, tali puntuali.

Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? 3.

Serve l'immediata eseguibilità? Sì.

Allora metto in votazione anche l'immediata eseguibilità su questa delibera.

Chi è favorevole? Contrari nessuno, astenuti 3.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Comunale
BORSELLINO LUISA